



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali



Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia 6 - 7 giugno 2009



INDICE

Fonti normative

Composizione del Parlamento europeo

Le circoscrizioni elettorali

Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Durata del mandato

Elettorato attivo

Elettorato passivo

Convocazione dei comizi

Deposito dei contrassegni

Candidature

Orario di votazione in Italia

Modalità di voto

Modello scheda di votazione

Operazioni di scrutinio

Come si eleggono i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Fonti normative

Trattato istitutivo della Comunità europea

(firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203)

Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(allegato alla decisione del Consiglio 76/787/CECA, CEE, Euratom del 20 settembre 1976)

Direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993

Modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408

*Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
(convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483)*

Legge 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

Legge 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004

Legge 20 febbraio 2009, n. 10

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3

*Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie
(convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 2009, n. 26)*

D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Composizione del Parlamento europeo

(art. 190 del Trattato istitutivo della Comunità europea)

Il Parlamento europeo è attualmente composto da 736 deputati provenienti da 27 Paesi membri.

A ciascuno Stato membro sono assegnati i seguenti rappresentanti:

Belgio	22	Lussemburgo	6
Bulgaria	17	Ungheria	22
Repubblica ceca	22	Malta	5
Danimarca	13	Paesi Bassi	25
Germania	99	Austria	17
Estonia	6	Polonia	50
Grecia	22	Portogallo	22
Spagna	50	Romania	33
Francia	72	Slovenia	7
Irlanda	12	Slovacchia	13
Italia	72	Finlandia	13
Cipro	6	Svezia	18
Lettonia	8	Regno Unito	72
Lituania	12		

Le circoscrizioni elettorali

(art. 2, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

Ai fini dell'elezione dei 72 membri spettanti all'Italia, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).

L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione del 2001, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.




Tabella di assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

(D.P.R. 1° aprile 2009)

Circoscrizioni	Popolazione di ogni circoscrizione determinata in base al censimento generale del 21 ottobre 2001	Quozienti interi spettanti a ciascuna circoscrizione	Resti di ogni circoscrizione	Numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione
I ITALIA NORD-OCCIDENTALE	14.938.562	18	689.636 (*)	19
Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia				
II ITALIA NORD-ORIENTALE	10.634.820	13	343.929	13
Veneto Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna				
III ITALIA CENTRALE	10.906.626	13	615.735 (*)	14
Toscana Umbria Marche Lazio				
IV ITALIA MERIDIONALE	13.914.865	17	457.546 (*)	18
Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria				
IV ITALIA INSULARE	6.600.871	8	268.015	8
Sicilia Sardegna				
TOTALI	56.995.744	69	2.374.861	72

N.B Sono contraddistinti da un asterisco (*) i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più alla corrispondente circoscrizione.

Durata del mandato

(art. 190, par. 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea; art. 5 dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto)

I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni.

Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione.

Elettorato attivo

(artt. 3 e 38, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; artt. 2 e 3, Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408; artt. 1 e 2, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età. Limitatamente all'anno 2009 si considera giorno di votazione quello di domenica 7 giugno.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni (9 marzo 2009), abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza.

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Analoga possibilità è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno fissato per l'elezione (19 marzo 2009), apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro sabato 6 giugno 2009, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

I cittadini italiani temporaneamente presenti fuori del territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali (appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia impegnate in missioni internazionali; dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome per motivi di servizio; professori universitari, ricercatori e professori aggregati che insegnano presso istituti universitari e di ricerca) possono votare per corrispondenza.

Elettorato passivo

(art. 4, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; art. 1, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Limitatamente all'anno 2009 si considera giorno di votazione quello di domenica 7 giugno.

Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine.

Convocazione dei comizi

(art. 7, commi 1, 2 e 3, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione (18 aprile 2009).

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, sono determinati, per ciascun Paese, con decreto del Ministro dell'interno, previa intese assunte dal Ministero degli affari esteri con i Governi dei Paesi stessi.

Deposito dei contrassegni

(art. 11, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; artt. 14, 15, e 16, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361)

I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati devono depositare presso il Ministero dell'Interno, tra le ore 8 del quarantanesimo giorno (19 aprile 2009) e le ore 16 del quarantottesimo giorno (20 aprile 2009) antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la propria denominazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni di un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati nonché un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

Candidature

(art. 12, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; art. 56, comma 2, secondo periodo, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno (28 aprile 2009) alle ore 20 del trentanovesimo giorno (29 aprile 2009) antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono essere iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle Camere o che, nelle ultime elezioni politiche, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.

Sono inammissibili e, quindi, non valide, le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Ciascuna delle liste di candidati presentate da minoranze linguistiche può collegarsi, ai fini del riparto dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno; in tal caso è necessario che le dichiarazioni di collegamento tra le liste siano reciproche.

Orario di votazione in Italia

(art. 1, lettera a), Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Nel 2009, per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, le operazioni di votazione si terranno dalle ore 15 alle ore 22 di sabato 6 giugno e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 7 giugno.

Modalità di voto

(art. 14, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze.

Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza. I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

Modello scheda di votazione

(Tabella B, Legge 24 gennaio 1979, n. 18, così come modificata dal Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

mm 30 1	mm 30 7	mm 30 13	mm 30 19
mm 30 2	mm 30 8	mm 30 14	mm 30 20
mm 30 3	mm 30 9	mm 30 15	mm 30 21
mm 30 4	mm 30 10	mm 30 16	mm 30 22
mm 30 5	mm 30 11	mm 30 17	FAC-SIMILE
mm 30 6	mm 30 12	mm 30 18	

Colori delle schede di votazione

<i>Circoscrizioni elettorali</i>	<i>Descrizione</i>
I Italia Nord-Occidentale	 Grigio
II Italia Nord-Orientale	 Marrone
III Italia Centrale	 Rosso
IV Italia Meridionale	 Arancione
V Italia Insulare	 Rosa

Operazioni di scrutinio

(artt. 1 e 2, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Le operazioni di scrutinio delle schede avranno inizio a partire dalle ore 22 di domenica 7 giugno 2009, al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti.

A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, in appositi seggi istituiti presso le corti di appello di Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo, si procederà anche allo scrutinio delle schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.

Come si eleggono i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

(artt. 1, 21 e 22, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

I 72 seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi.

Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 72. Il quoziente così ottenuto (quoziente elettorale nazionale), di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale. Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. A tal fine, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il quoziente elettorale di lista. Quindi, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che eventualmente, rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell'ipotesi di ulteriore parità.

Se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti della lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.